



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 078463823 📠 078463246 (C.M. n.12) - P.iva 00162960918

email: sindacotonara@libero.it ; sindacotonara@gmail.com ; sindaco@comunetonara.org ;

Regolamento del Fondo Interno per Progettazioni o atti di Pianificazione

Art. 92 D.Lgs n.163 del 12/4/2006 ex art.18 Legge 109/1994

Approvato con delibera di GM 99 del 27/9/2007

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento.	2
Art. 2 – Costituzione e destinazione del Fondo.	2
Art. 3 – Ambito Oggettivo di Applicazione.	2
Art. 4 –Soggetti beneficiari e relative attività - Criteri di ripartizione.	2
Art. 5 - Atti di Pianificazione Generale, particolareggiata o esecutiva.	3
Art. 6 - Criteri di ripartizione del Fondo relativo agli atti di pianificazione.	4
Art. 7 – Conferimento dell’incarico.	4
Art. 8 – Modalità di attivazione.	4
Art. 9 – Somme da stanziare.	4
Art. 10 –Attività di supporto al Responsabile del Procedimento ed all’attività progettuale.	4
Art. 11 – Liquidazione del Fondo.	5
Art. 12 – Proprietà dei Progetti.	5
Art. 13 – Disciplina di casi particolari.	5
Art. 14 – Orario di Lavoro.	5
Art. 15 – Spese.	5
Art. 16 – Oneri per l’iscrizione agli Albi Professionali e Polizza Assicurativa.	6
Art. 17 – Rinvio a Disposizioni di Legge.	7
Art. 18 – Entrata in Vigore.	7



Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, (ex art 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) al fine di incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici ovvero di pianificazioni territoriale, svolta direttamente dal personale del Comune di Tonara.

2. Le presenti norme disciplinano le modalità di riparto del 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e smi così come modificato dall'art. 13 della Legge n. 144/99 e dal comma 29 dell'art. 3 della Legge n. 350/03 oltre ad atti di pianificazione coordinati con tecnici esterne e la struttura del Settore Urbanistica e Territorio.

Art. 2 – Costituzione e destinazione del Fondo.

1. La quantificazione effettiva del fondo è costituita fino ad un limite massimo del 2% preventivato a base d'asta di un'opera o di un lavoro, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, ovvero dal 30% della tariffa professionale desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato o atto di pianificazione redatto da tecnici esterni e coordinati dall'ufficio tecnico settore urbanistica e territorio.

2. Il fondo è destinato a tutto il personale comunale che concorre direttamente o indirettamente all'espletamento delle procedure per assicurare l'avvio e la conclusione di un'opera di competenza comunale e/o un atto di pianificazione.

Art. 3 – Ambito Oggettivo di Applicazione.

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/06 (ex Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.

2. Per atto di pianificazione si intende quanto contemplato dalla L.R. n.45/89 e dalle altre norme nazionali e regionali in materia urbanistica.

Art. 4 –Soggetti beneficiari e relative attività - Criteri di ripartizione.

1. I beneficiari del fondo sono da individuarsi tra il personale addetto al Servizio Tecnico nonché al personale addetto ad altri Servizi che collabora nell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il regolamento individua, tassativamente i soggetti che possono partecipare alla ripartizione dell'incentivo nelle seguenti figure professionali per le corrispondenti attività:

a) **Responsabile unico del procedimento** per le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, invio di dati, ecc.

b) **progettisti interni**: attività di redazione (tecnici che redigono e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati) nelle seguenti fasi:

- **Progetto Preliminare**



- **Progetto Definitivo**
- **Progetto Esecutivo**

c) **incaricati della redazione del piano di sicurezza:** attività di coordinatore per la sicurezza in fase di:

- progettazione
- esecuzione

d) **direttore dei lavori:** attività di direzione lavori, contabilità (tecnici che firmano i documenti contabili e personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere);

e) **collaudatore:** attività di collaudo tecnico-amministrativo, statico, certificazione di regolare esecuzione;

f) **collaboratori:** attività di supporto interno alle varie figure e per le varie attività elencate.

3. I criteri, per la ripartizione del fondo, sono i seguenti:

a) il 22% al responsabile unico del procedimento;

b) il 33% al progettista così ripartito:

- 8% per il Progetto Preliminare
- 14% per il Progetto Definitivo
- 11% per il Progetto Esecutivo

c) il 5% al coordinatore nella fase di progettazione e redattore del piano di sicurezza;

d) il 5% al coordinatore nella fase dell'esecuzione;

e) il 25% all'incaricato della direzione lavori;

f) il 5% al collaudatore o redattore del certificato di regolare esecuzione;

g) il 5% al personale appartenente al Servizio Tecnico, Finanziario o Affari Generali che ha collaborato alla redazione degli atti.

4. Se per ogni figura sono individuati più soggetti, la quota spettante viene ripartita tra essi in parti uguali.

5. Qualora una delle figure professionali previste nella ripartizione sia affidata a professionisti esterni, la relativa quota, non potendo essere liquidata, verrà portata in avanzo.

6. In caso di perizie di variante e suppletive, ex art. 25 - comma 1 – della Legge, che rendano necessaria la riprogettazione delle opere, e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lettera d) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva, secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.

Art. 5 - Atti di Pianificazione Generale, particolareggiata o esecutiva.

1. Ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/06, (ex art. 18 della Legge n. 109/94) e dell'art. 13 della Legge n. 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dai Settori Tecnici, viene gestito e ripartito agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.



2. Analogamente deve intendersi anche l'atto di pianificazione redatto da tecnici esterni, ma coordinato dalla struttura del Settore Tecnico.

Art. 6 - Criteri di ripartizione del Fondo relativo agli atti di pianificazione.

1. I criteri per la ripartizione del fondo di ciascun atto di pianificazione di cui all'art. 5, approvato dal competente organo comunale, sono definiti con le seguenti modalità:

- a) il 45% a chi redige e firma l'atto di pianificazione;
- b) il 25% a chi ha predisposto le tavole grafiche e redatto le relazioni illustrative, se diverso da chi firma;
- c) il 20% al responsabile del procedimento;
- d) il 10% al personale tecnico e amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

2. Per quanto attiene alla lettera "d" compete al Responsabile del Servizio Tecnico individuare il gruppo di lavoro con conseguente ripartizione del fondo relativo.

Art. 7 – Conferimento dell'incarico.

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico.

2. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

3. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

Art. 8 – Modalità di attivazione.

1. Per attivare il fondo di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 163/06, (ex 18 della legge n. 109/94 e s.m.i.), il progetto dovrà essere regolarmente approvato con atto del competente organo comunale.

Art. 9 – Somme da stanziare.

1. Le somme da stanziare corrisponderanno all'intera quota di cui all'art. 1, comma 2, anche nel caso in cui gli incarichi non siano totalmente svolti dal personale dell'Amministrazione.

2. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale dipendente del Comune di Tonara, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie.

Art. 10 –Attività di supporto al Responsabile del Procedimento ed all'attività progettuale.

1. In caso di attività progettuali che richiedano l'intervento di particolari professionalità, ove ricorrano le ipotesi di applicabilità di quanto disposto dagli artt. 10, comma 7, e 90, comma 6, del D.Lgs 163/06, e dall'art. 8 del D.P.R. 554/99, il Responsabile del Servizio può



affidare apposito incarico professionale di supporto tecnico, legale o amministrativo ad esperti del settore.

2. Le relative spese troveranno copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto.

Art. 11 – Liquidazione del Fondo.

1. La liquidazione del fondo viene effettuata sulla base di un prospetto contenente il riparto del fondo medesimo, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico in conformità ai criteri di cui al presente Regolamento, fatte salve, in relazione all'effettiva attività svolta, eventuali modificazioni delle quote precedentemente stabilite, relative ai collaboratori del progettista e di quelle relative ai singoli progettisti qualora essi siano più di uno.

2. Per l'attività di responsabile del procedimento e di progettazione la liquidazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 60% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda, a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Per le attività di direzione dei lavori e di collaudo la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale e alla redazione del collaudi o certificato di regolare esecuzione.

3. L'importo relativo alle prestazioni degli atti di pianificazione sarà liquidato entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

Art. 12 – Proprietà dei Progetti.

1. I progetti elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche o varianti che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 – Disciplina di casi particolari.

1. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente atto le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 14 – Orario di Lavoro.

1. L'attività di progettazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente Regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro.

2. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le vigenti dell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 15 – Spese.

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.



2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti all'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16 – Oneri per l'iscrizione agli Albi Professionali e Polizza Assicurativa.

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3° della Legge n. 109/1994 e s.m.i., che provvedere a rimborsarli ai dipendenti che hanno sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.

2. Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

3. L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni senza restrizione.

4. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6°;
- e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destinazione dall'impiego per motivi disciplinari.

5. Nei casi di cui al comma precedente, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

6. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art 1, commi 56 e 60, della Legge 23.12.1996, n.662, nonché commi 56 bis e 58 bis della norma citata, come introdotti dal Decreto Legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28.05.1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

7. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 106 del relativo regolamento di attuazione, è posto a carico dell'Amministrazione comunale l'onere del



rimborso, ai dipendenti incaricati della progettazione, dei 2/3 del premio da questi corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

8. L'importo da garantire non può superare il 10% del costo di costruzione dell'opera e la garanzia copre il solo rischio del maggior costo delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/06.

9. L'Amministrazione comunale garantisce per intero e con risorse proprie apposita copertura assicurativa ai tecnici comunali, incaricati quali RUP, quali Direttori dei Lavori o quali responsabili dei Piani per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per gli ulteriori rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, e derivanti dall'esercizio delle funzioni assegnate, ferma l'esclusione del caso di dolo o di colpa grave.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente articolo dovranno trovare copertura su risorse proprie del bilancio comunale.

Art. 17 – Rinvio a Disposizioni di Legge.

1. Le presenti disposizioni si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione delle presenti disposizioni, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 18 – Entrata in Vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2007.